

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 3 marzo 2023, n. 74

ID_6204. Pratica SUAP 03101560732-24042021-1003. PSR 2014-2020 - M6/SM 6.1 "Opere di miglioramento fondiario in azienda agro-zootecnica" - Comune di Massafra (TA) - Proponente: SOCIETA' AGRICOLA ZOOTECHALLEVA S.S. Valutazione di Incidenza - livello I - fase di screening.

Il Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VINCA, Arch. Vincenzo Lasorella

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni Ambientali" ed alla collocazione provvisoria dei relativi Servizi;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Riccio Antonietta;

VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell'art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 e s. m. i.;

VISTA la DD n. 176 del 28 maggio 2020 della Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all' Ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DD n. 324 del 27 luglio 2021 con cui è stata attribuita alla dott.ssa Roberta Serini la Struttura di responsabilità equiparata a P.O. di tipologia A) "Coordinamento VINCA";

VISTA la DGR 678 del 26/04/2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con cui è stata attribuita all'ing. Paolo Garofoli la direzione del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.".

VISTA la Determina n. 7 dell'01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta

regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: "Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio".

VISTA la DGR n. 1576 del 30/09/2021 avente oggetto: "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22;

VISTA la DD n. 9 del 04-03-2022 della Direzione del Dipartimento Personale e organizzazione avente ad oggetto la "Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22" con cui l'arch. Vincenzo Lasorella è stato nominato dirigente ad interim del Servizio VIA VINCA.

VISTI altresì:

- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva habitat" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17 ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS "Area delle Gravine" approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009;
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 marzo 2018 "Designazione di 35 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia" (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82), con cui il SIC "Area delle Gravine" è stata designata Zona speciale di conservazione (ZSC);
- la legge regionale 19/97;
- la legge regionale istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" n. 18/2005;
- l'art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l'art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha stabilito quanto segue: "Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche";
- la DGR n. 2442 del 21/12/2018 "Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e animali di interesse comunitario nella regione Puglia";
- l'art. 42 "Rete natura 2000. Sistema sanzionatorio" della L.R. n. 44 del 10/08/2018 (BURP n. 106 del 13/08/2018);
- le "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" pubblicate sulla GU della Repubblica Italiana n. 303 del 28/12/2019, sulle quali in data 28 novembre 2019 è stata sottoscritta l'intesa, ex art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 (BURP 131 del 18/10/2021) avente oggetto: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive."

PREMESSO che:

- con note pec acclarate al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali ai nn. AOO_089/17949 e 17958 del 09/12/2021, il SUAP del Comune di Massafra, in delega alla CCIAA di Taranto, trasmetteva la documentazione

relativa al progetto in oggetto, specificando, quali adempimenti presenti nella pratica, comunicazione al Servizio Igiene Sanità Pubblica e Richiesta di Permesso di Costruire;

- con successiva nota in atti al prot. uff. 089/4177 del 28/03/2022, il SUAP inoltrava la nota di sollecito prodotta dalla Ditta istante;
- con nota prot. 089/5606 del 29/04/2022, questo Servizio, rilevando la riconducibilità delle opere prospettate alla tipologia di cui al punto 1 lettera C) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii, ossia *"impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini"*, nonché alla lettera e) dell'elenco B.2 della L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., la cui soglia, riferita ai q.li/SAT, in conformità a quanto stabilito dal DM 52 del 30/03/2015, viene ridotta del 50% in quanto localizzato in zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, comunicava - ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 7 comma 2 del R.R. n. 13/2015 - l'archiviazione dell'istanza prot. n. AOO_089/17949/2021, dovendosi, invero, presentare formale istanza volta all'avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ex art. 27 bis del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
- in riscontro alla nota di cui al capoverso precedente, la Società proponente, con nota prot. 089/7096 del 27/05/2022, trasmetteva controdeduzioni e chiarimenti, con documentazione integrativa, tale da evidenziare che *"il previsto allevamento bovino non rientra nella casistica prevista nel punto B.2.e) "impianti per allevamento intensivo di animali con più di 40,00 q.li di peso vivo per ettaro", di cui alla L.R. n° 11 del 12 aprile 2001 (B.U.R.P. n° 57 suppl. del 12/04/2011), né tantomeno a quanto previsto nel comma 8. art. 4 della medesima Legge Regionale, in quanto, addirittura, il peso vivo allevabile nella stabulazione libera progetta è inferiore al 50,00 % dei previsti 40,00 q.li di peso vivo per ettaro, (trattasi di 16,89 q.li di p.v. l ha a fronte dei 20, 00 q.li di p.v. l ha);*
- preso atto della documentazione integrativa/esplicativa trasmessa dal proponente, di cui al capoverso precedente, con nota in atti al prot. n. AOO_089/15009 del 02/12/2022, questo Servizio riteneva superato il contenuto della nota AOO_089/5606 del 29/04/2022 e richiedeva al proponente integrazione della documentazione già in atti con planimetria dello stato di progetto, in scala opportuna, su ortofoto recente e relativi dati vettoriali in formato *shapefile*, georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;
- inoltre, avuto riguardo al "sentito" introdotto dalle Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza, recepite con DGR 1515/2021, con la medesima nota veniva richiesto alla Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del parco naturale regionale (d'ora in poi PNR) "Terra delle Gravine", di pronunciarsi per quanto di propria competenza;
- quindi, con nota in atti al prot. n. 089/15661 del 15/12/2022, la Società proponente perfezionava la documentazione tecnico-amministrativa in relazione a quanto richiesto da questo Servizio con la prefata nota;
- con nota pec proprio prot. n. 3027/2023 del 26/01/2023, acquisito agli atti di questa Sezione al prot. n. AOO_089/1654 del 07/02/2023, l'Ente di gestione del PNR "Terra delle Gravine" esprimeva parere ai fini della valutazione d'incidenza ex art. 5 c.7 DPR 357/97, disponendo lo spostamento dell'infrastruttura a realizzarsi al di fuori della Zona 1 del Parco;
- quindi, con nota in atti al prot. n. AOO_089/2618 del 20/02/2023, la Società proponente trasmetteva, a questo Servizio, la revisione dell'intervento in riscontro al parere dell'Ente di Gestione del PNR "Terra delle Gravine".

DATO ATTO che la Società proponente ha presentato domanda di finanziamento a valere sul PSR 2014/2020 – M6/SM6.1 come si evince dalla documentazione in atti e pertanto ai sensi dell'art. 23 della LR n. 18/2012, così come modificato dall'art. 52 della LR 67/2017, compete alla Regione la valutazione del progetto e nello specifico l'istruttoria relativa alla fase 1 di *"screening"*.

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Secondo quanto riportato nella documentazione agli atti, con particolare riferimento all'elab. "Relazione Tecnica", l'intervento previsto concerne la realizzazione, *ex novo*, di una stalla per bovini aperta a stabulazione libera con annessa concimaia e di una struttura adibita alla lavorazione delle carni aziendali con annessi servizi.

Sia la stalla che il locale per la lavorazione delle carni aziendali saranno costituiti da una struttura in metallo con fondazioni a plinti e pilastri e copertura a doppia falda a portale, in acciaio zincato a caldo, prefabbricato del tipo completamente recuperabile. Le coperture saranno costituite da pannelli a sandwich ad elevato potere coibente, dotata di canale di gronda, realizzato da due fogli di lamiera esterna e poliuretano espanso intermedio.

La stalla occuperà una superficie di 1,428 mq (42 m x 34 m) e sarà attrezzata lateralmente da due corsie di foraggiamento e tre impianti asporta letame completi di unità di traino. In prossimità di una delle due corsie di foraggiamento verrà realizzata una batteria di n° 24 box unicellulari (1 x 2 m) adibiti allo svezzamento dei vitelli.

La concimaia annessa alla stalla sarà del tipo a platea in calcestruzzo armato, per una superficie complessiva di 554,54 mq (27,25 x 20,35 m).

Il locale per la lavorazione delle carni aziendali interesserà una superficie coperta di circa 129 mq (12,4 x 10,4 m) e sarà costituito da murature di tomagno realizzate con blocchi in calcestruzzo vibrato e tuffella interna con strato intermedio in polistirene espanso coibente per uno spessore complessivo di 40 cm.

I servizi igienici annessi al locale per la lavorazione delle carni saranno collegati a un impianto di chiarificazione del tipo Imhoff connesso ad un impianto di sub-irrigazione.

L'intervento richiederà un leggero livellamento della superficie oggetto di intervento ai fini della creazione di un piazzale esterno di manovra; il livellamento sarà effettuato con stabilizzato di cava.

Inoltre, per la realizzazione della stalla e della concimaia, sarà necessario procedere al taglio di ciliegi di circa 15 anni, attualmente improduttivi.

Per mitigare l'impatto visivo delle opere a realizzarsi, è stata prevista la piantumazione di alberi ad alto fusto (cipressi e/o pini) intorno all'intera area oggetto di intervento.

È prevista anche la realizzazione di una cisterna interrata in c.a. che occuperà un'area di 50 mq (10 x 5 m), cubatura 150 mc, per la raccolta delle acque meteoriche da utilizzare per il fabbisogno dell'azienda.

DESCRIZIONE DEL SITO DI INTERVENTO

Le aree interessate, allibrate catastalmente al FM27 p.lle n° 447-483-516, sono ubicate in agro di Massafra (TA), Località Pizziferro, e sono inserite in un contesto agricolo-zootecnico situato a nord del territorio comunale.

Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16 febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii., in corrispondenza del progetto si rileva la presenza di:

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC\ZPS "Area delle Gravine")

Ambito di paesaggio: *Arco Jonico Tarantino*;

Figura territoriale: *Il paesaggio delle gravine*.

L'area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC\ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007 ed è prossima alla Zona 1 del PNR "Terra delle Gravine".

Dalla lettura congiunta del relativo formulario standard, al quale si rimanda per gli approfondimenti concernenti le specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi di cui alla

D.G.R. n. 2442/2018 le superfici oggetto d'intervento non sono caratterizzate dalla presenza di habitat della Rete Natura 2000 indicati nel Formulario Standard della ZSC, bensì ricadono in "Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi" e "Oliveti", secondo la Carta della Natura Ispra 2005.

Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018, la zona in cui ricade l'area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi: *Lissotriton italicus*, *Bombina pachypus*, le seguenti specie di rettili: *Elaphe quatuorlineata*, *Mediodactylus kotschy*, *Zamenis situla*, *Natrix tessellata*, *Lacerta viridis*, *Podarcis siculus*, *Emys orbicularis*, *Testudo hermanni*; mammiferi: *Canis lupus*, *Hystrix cristata*, *Rhinolophus euryale*, *Rhinolophus ferrumequinum*; le seguenti specie di uccelli: *Passer italiae*, *Passer montanus*, *Lanius senator*, *Lanius minor*, *Sylvia undata*; *Oenanthe hispanica*, *Saxicola torquata*, *Calandrella brachydactyla*, *Melanocorypha calandra*, *Coracias garrulus*, *Caprimulgus europaeus*, *Falco naumanni*.

Si richiamano i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nel Piano di gestione della ZSC, approvato con DGR 2435/2009:

- *obiettivo generale del Piano di gestione è la conservazione della biodiversità del sito, in termini di specie, comunità e paesaggio;*
- *conservazione e ripristino degli habitat steppici;*
- *conservazione degli habitat forestali;*
- *tutela e realizzazione dei corridoi ecologici;*
- *protezione dei siti di nidificazione e incremento delle risorse trofiche delle specie d'interesse comunitario;*
- *realizzazione di un uso sostenibile delle risorse naturali negli habitat di interesse comunitario e conservazione della diversità biologica;*
- *controllo dell'intero territorio del SIC-ZPS, ai fini della tutela della fauna e della flora, della prevenzione ambientale e della repressione di illeciti ambientali;*
- *monitoraggio e ricerca;*
- *sensibilizzazione delle popolazioni verso le specie e gli habitat di interesse comunitario, anche per contribuire alla diffusione del senso di appartenenza ai luoghi, favorendo la fruizione sostenibile delle aree protette.*

Si rammentano, altresì, le seguenti misure di conservazione previste dal Regolamento del Piano di Gestione:

- *la circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC-ZPS è sempre ammessa se diretta allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Negli altri casi è consentita sulle sole strade carreggiabili o bianche;*
- *all'interno del SIC-ZPS non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia all'art. 21, commi 4 e 6, e all'art. 23, comma 7, del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali;*
- *nel SIC-ZPS non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna;*
- *non è consentito distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CE, par. 1, lett. a) e b), e previo parere dell'Ente di Gestione;*
- *non è consentito prelevare, disturbare o danneggiare le specie faunistiche di cui all'Allegato II al presente regolamento;*
- *le chiudende vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. È idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname (diametro in testa da 8-10 cm) posti alla distanza di 3,00 m e infissi per almeno 60 cm, con quattro ordini di filo metallico plastificato;*
- *non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;*
- *non è consentito l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i corsi d'acqua, le rupi, i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche;*

- ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC-ZPS specie e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle gravine. È inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003;
- non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC-ZPS ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino;
- il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC-ZPS non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati;
- non è consentito effettuare il dissodamento delle pietre con successiva macinazione nelle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale;
- non è consentito utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
- non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Ente di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Ente di Gestione;
- l'Ente di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento;
- nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

PRESO ATTO che con nota prot. n. 3027/2023 del 26/01/2023, acquisito agli atti di questa Sezione al prot. n. AOO_089/1654 del 07/02/2023, l'Ente di gestione del PNR "Terra delle Gravine" esprimeva il "sentito" ai fini della valutazione di Incidenza ex art. 5, c. 7, del DPR 357/97 e smi. come segue:

"Si ritiene necessario che il nuovo insediamento sia opportunamente rimodulato/traslato al fine di collocare le strutture in progetto all'esterno della Zona 1 del Parco."

PRESO ATTO altresì che la Società proponente, con nota acquisita agli atti di questa Sezione al prot. n. AOO_089/2618 del 20/02/2023, ha inviato rimodulazione del progetto, attenendosi alle indicazioni dell'Ente di gestione del PNR "Terra delle Gravine".

EVIDENZIATO che l'intervento è inserito in un contesto agricolo-zootecnico, su di un'area classificata, giusta carta di uso del suolo, come "seminativi semplici in aree non irrigue" sulla quale non sono evidenziati habitat e habitat di specie.

CONSIDERATO che in base agli obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS "Area delle Gravine", sulla scorta della tipologia d'intervento proposto e della sua collocazione nel contesto del sito RN 2000, in assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative generate dalla realizzazione del progetto in argomento.

Esaminati gli atti e alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, sebbene non direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Area delle Gravine" (IT9130007), non determini incidenza significativa ovvero non pregiudichi il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii. e D. Lgs.vo 118/2011 e smi."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SIA DI ENTRATA CHE DI SPESA E DALLO STESSO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

DETERMINA

- **di NON richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata** per il progetto presentato dalla Società Zootechalle S.S. in agro di Massafra, nell'ambito del PSR 2014-2020 – M6/SM6.1, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e **fatte salve le condizioni espresse dall'Ente di gestione del PNR "Terra delle Gravine" di cui alla nota prot. n. 3027/2023 del 26/01/2023;**
 - **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:
 - è riferito a quanto previsto dalla LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della la D.G.R. 304/2006 e ss mm ii;
 - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
 - **di NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Comune di Massafra (TA);
 - **di TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Ditta proponente, che **ha l'obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori alle autorità di vigilanza e sorveglianza competenti**, all'Ente di gestione del PNR "Terra delle Gravine", al responsabile della SM 6.1 del PSR 2014/2020, e ai fini dell'esperienza delle attività di alta vigilanza e sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), all'Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Taranto), all'UTC del Comune di Massafra;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
- Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e smi, emesso in forma di documento informatico ex D.Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n. 10 (*dieci*) pagine, compresa la presente, ed è **immediatamente esecutivo**.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari ad almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;

- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Arch. Vincenzo Lasorella)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Dirigente, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario responsabile di PO
(Dott. Agr. Roberta SERINI)